

rep  
15860/K

Cost. P. 2011  
ammesso .e. 19-6-15

**IL TRIBUNALE DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv.  
Elisabetta Ferrari,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18 giugno 2015, ha  
emesso la seguente

**ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.**

nel ricorso iscritto al n. 5686 del ruolo generale degli Affari Contenziosi  
dell'anno 2014, vertente

**TRA**

, nata in Mali, i , elettivamente domiciliata in  
Roma, Piazza Mazzini n.8, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Fachile,  
che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso  
- ricorrente -

**E**

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE  
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI ROMA, in persona del Ministro pro tempore,  
elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via  
dei Portoghesi n. 12

- convenuto contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale,  
letti gli atti e i documenti di causa, considerato che,

GR

con ricorso depositato in data 30 gennaio 2014, il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso il 4 novembre 2013 e notificato il successivo 2 gennaio 2014, con il quale la Commissione Territoriale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di una protezione internazionale sussidiaria, ma inviava gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La ricorrente ha proposto tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2011 e dell'art. 35 della legge 25/08 deducendo il grave pericolo alla propria incolumità fisica in caso di ritorno nel paese di provenienza e, chiedendo, di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la protezione internazionale quale rifugiato o in via subordinata di dichiarare il diritto alla protezione sussidiaria.

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma rigettava l'istanza proposta dalla ricorrente, rilevando che "la sua provenienza dal Burkina Faso e l'assenza di documenti fanno ritenere improbabile anche la sua cittadinanza maliana".

La ricorrente, ha riferito di essere nata in Mali, di etnia haubara e religione musulmana, e di essere stata costretta a fuggire, in quanto i ribelli erano entrati nel negozio del marito attigua alla casa, avevano portato via il marito e violentato la ricorrente, che si risvegliava il giorno successivo in ospedale.

La ricorrente fuggiva per cercare il marito e si univa ad un gruppo in viaggio per il Burkina Faso. I figli erano stati affidati ad una zia in altra città.

La ricorrente subiva violenze anche durante il viaggio e poi veniva aiutata da un uomo, mandato dalla zia a raggiungere l'Italia.

In ordine alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello status di rifugiato, occorre precisare che, ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato

GR

*per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”.*

Nella fattispecie in esame, non sembrano sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, che pertanto non può essere accolta.

Non risulta, infatti, oggettivamente dimostrata, né risultano offerti adeguati elementi che consentano di correlare le dedotte motivazioni dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche, o religiose, o ad altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

Tuttavia, al di là delle specifiche circostanze narrate dalla ricorrente, occorre osservare e fare riferimento all'attuale situazione politico-sociale esistente in Mali.

Infatti, come rilevato dall'ultimo rapporto di Amnesty International (2014), nonostante la firma di un accordo di pace tra il governo del Mali e diversi gruppi armati, la situazione del paese, soprattutto al nord, è rimasta instabile, con zone fuori controllo dal potere delle autorità.

Anche il Ministero dell'Interno (con circolare del 15.6.2012), aveva riferito sulla situazione in Mali, precisando che trattasi di una situazione in continua evoluzione, dove i gruppi armati hanno commesso gravi infrazioni del diritto umanitario internazionale giustiziando i soldati che catturavano nei combattimenti, mentre l'esercito ha risposto con bombardamenti indiscriminati anche sulla popolazione civile. La situazione è sfociata in una vera e propria crisi umanitaria a causa della carenza alimentare che già colpiva 15 milioni di persone nella zona del Sahel.

ER

L'UNHCR dichiara che le violenze ed una situazione umanitaria in rapido peggioramento sono state le condizioni prevalenti in Mali, "con gravi ripercussioni sulla popolazione civile".

Tale situazione, nonostante gli sforzi della comunità internazionale, non può ancora considerarsi risolta, né in via di risoluzione.

La ricorrente non ha fornito o potuto fornire riscontro alle vicende narrate, ma ha prodotto l'estratto del certificato di nascita, da cui risulta la cittadinanza maliana, ciò al fine di fugare i dubbi espressi dalla Commissione, sulla sua effettiva nazionalità.

Pertanto, si ritiene, ai sensi dell'art.14 lett. c) d.lgs. 251/07, che possa essere riconosciuta la protezione sussidiaria "al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno...".

D'altra parte, l'attuale situazione politico-sociale esistente in Mali, con particolare riferimento alle gravi violazioni dei diritti umani consente di accogliere la domanda subordinata di protezione sussidiaria.

La natura della controversia e in particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

visto l'art.702 bis c.p.c.,

in parziale accoglimento dell'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma,

riconosce alla sig.ra \_\_\_\_\_ nata in Mali, il \_\_\_\_\_ la  
protezione sussidiaria ex art.14 lett. c) d. lgs. n.251/2007;

ER

dichiara compensate le spese del procedimento;  
provvedimento immediatamente esecutivo.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 28 luglio 2015

Il Giudice



Depositato in Cancelleria

Roma, il 29 LUG 2015



IL CANCELLIERE GI  
GIUBILEO ENRICO